

Cass. pen. Sez. II, sentenza n. 26211 del 22 marzo 2022, Pres. Verga, Rel. Nicastro

Il reato di usura si perfeziona già con la sola pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari

Stralcio

“Si deve anzitutto ricordare che il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, costituito da due fattispecie (destinate strutturalmente l’una ad assorbire l’altra con l’esecuzione della pattuizione usuraria) che hanno in comune l’induzione del soggetto passivo alla **pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari** in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile e delle quali l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l’altra dalla sua accettazione del sinallagma a esso preordinato.

Nella prima, il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già a effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì a elemento costitutivo dell’illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. **Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempita** (Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardamome, Rv. 264887-01; in senso analogo: Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313-01; Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv. 248132-01; Sez. 2, n. 26553 del 12/06/2007, Garone, Rv. 237169)”.